

PRINCIPI GENERALI
PER IL RICONOSCIMENTO DELLA QUALIFICA DI “FANFARA A.N.A.”
ALLE FORMAZIONI MUSICALI

(Approvate dal CDN nella seduta del 17 marzo 2018)

L'Associazione Nazionale Alpini (di seguito A.N.A.) riconosce, al suo interno, una serie di formazioni bandistiche, alle quali viene attribuita la qualifica di “Fanfara A.N.A.”, formazioni che sono inserite nell'elenco dei Cori e delle Fanfare dell'Associazione gestito dalla Commissione Nazionale Centro Studi ANA.

Lo scopo di un “Fanfara A.N.A.” è promuovere la cultura musicale degli Alpini in forma adeguata, mediante pubbliche esecuzioni, incisioni ed eventualmente edizioni musicali, occupandosi più in generale di diffondere, in modo quanto più corretto e documentato possibile, i brani musicali che la Fanfara sceglierà di inserire nel proprio repertorio, con particolare riferimento alla musica popolare italiana e quindi ai brani della montagna, tradizionalmente eseguiti dagli Alpini. Lo scopo è raggiunto tramite l'adesione alla Fanfara di volontari appassionati di musica e il continuo addestramento per mezzo di un Maestro o Direttore della Fanfara. Le Fanfare si avvalgono in modo determinante e prevalente delle prestazioni volontarie e gratuite dei musicanti e delle strutture gestionali che vorranno darsi.

Le Fanfare possono rivestire la forma della semplice aggregazione spontanea così come quella di una associazione dotata di autonomo regolamento purché nel rispetto dello Statuto e del Regolamento Nazionali A.N.A. e del Regolamento della relativa Sezione. I rapporti tra le Fanfare e le rispettive Sezioni e/o Gruppi vengono disciplinati da ciascuna Sezione in totale autonomia.

A eccezione delle Fanfare dei congedati delle Brigate Alpine che potranno fare direttamente riferimento alla Sede Nazionale, ogni formazione, per potersi fregiare della qualifica di “Fanfara A.N.A.”, deve essere affiliata ufficialmente a un Gruppo Alpino o a una Sezione e i suoi membri essere iscritti all'A.N.A. come Soci Ordinari, Amici degli Alpini o Aggregati, prevalentemente iscritti presso la Sezione di riferimento.

La denominazione “Fanfara A.N.A.” è patrimonio esclusivo dell'A.N.A. e non potrà essere adottata da complessi bandistici che non siano accettati e legittimati dall'A.N.A. stessa.

La gestione della formazione bandistica è regolata, nei suoi indirizzi generali, dal Consiglio del Gruppo (se affiliata a un Gruppo) e il Capogruppo ne è il responsabile o dal Consiglio della Sezione (se affiliata a una Sezione) e il Presidente ne è il responsabile.

Ogni Fanfara può designare un responsabile per il settore organizzativo e logistico, che deve comunque essere scelto fra i Soci Ordinari, al quale spetta l'organizzazione tecnica e il coordinamento dell'attività bandistica.

Il Capogruppo o il Presidente Sezionale, all'atto di presentazione della richiesta di affiliazione della Fanfara, sottoscritta dal responsabile, deve allegare l'elenco dei componenti della Fanfara, contenente per ognuno la qualifica di Socio, Amico o Aggregato e il Gruppo e la Sezione di appartenenza.

Nuove richieste di inserimento nell'elenco dei Cori e delle Fanfare dell'A.N.A. devono essere presentate, con delibera approvata dal Consiglio della Sezione, dal Presidente Sezionale, che ne assume la responsabilità della gestione se Fanfara Sezionale, ovvero la domanda al Capogruppo che l'ha presentata se di Gruppo, accertandosi dell'effettiva iscrizione all'A.N.A. dei componenti della formazione bandistica, che dovranno essere in prevalenza iscritti nella Sezione di riferimento.

Annualmente il Presidente della Sezione dovrà certificare che tutti i componenti delle Fanfare, facenti riferimento alla sua Sezione, siano regolarmente iscritti all'A.N.A. e dovrà trasmettere alla sede Nazionale la scheda aggiornata di ogni Fanfara.

Nello stemma o distintivo della formazione bandistica deve essere inserito con la dovuta evidenziazione il logo ufficiale dell'A.N.A., rispettandone proporzioni e colori, così come da indicazioni fornite dal Centro Studi A.N.A., e la qualifica di “Fanfara A.N.A.”.

Per le Fanfare dei congedati delle Brigate Alpine sarà il Presidente del complesso a certificare alla Sede Nazionale l'iscrizione di tutti i componenti all'A.N.A., nonché a trasmettere la scheda aggiornata del proprio complesso: tali complessi bandistici non saranno tenuti all'indicazione della qualifica ed all'utilizzo del logo dell'ANA.

Ogni responsabile della formazione bandistica, ogni Capogruppo ed ogni Presidente di Sezione di riferimento, deve impegnarsi, pur nel rispetto del proprio ruolo e della propria autonomia, a essere fedele a quel concetto di "ALPINITÀ" che da sempre contraddistingue l'Alpino ed a rispettare le regole e le disposizioni impartite dall'A.N.A. e dai relativi organismi preposti.

Solo i complessi dotati della qualifica di "Coro A.N.A." saranno inseriti nell'elenco dei Cori e delle Fanfare dell'Associazione e conseguentemente potranno godere della convenzione in essere tra l'A.N.A. e la S.I.A.E.

Nell'eventualità che un complesso bandistico intenda dotarsi della veste giuridica di associazione autonoma, la Sede Nazionale è disponibile a fornire supporto per la compilazione del relativo Statuto.

Milano, 17 marzo 2018